



# CITTÀ DI MESSINA

DETERMINAZIONE n° 3949 del 06/05/2021

Dipartimento: SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

Oggetto: **ORDINANZA**

**Di demolizione delle opere eseguite in via Santa Domenica vill. Torre Faro - Messina - rif. Catasto Foglio 47 part. 2789 – Messina e di revoca dell'ordinanza n. 2932 del 07.04.2021. (art. 31 e art. 35 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001)**

**Ditta : Cardile Giacomo e Cardile Giuseppe  
ID 66552**

**Alle ditte:**

*Cardile Giacomo nato a Messina il 18.06.1962 ed ivi residente in via Lago Grande 100 n.q. di comproprietario;*

*Cardile Giuseppe nato a Messina l'11.07.1960 ed ivi residente in via Santa Domenica n. 56 vill. Torre Faro n.q. di esecutore dei lavori e comproprietario;*

**N. ID 66552**

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATO** l'art. 107 comma 3° lett. g) del D. Lgs. 267/2000, che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare *“tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, di competenza comunale, nonché tutti i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale”*;

**VISTA** l'annotazione di servizio redatta dalla **Polizia Municipale**, sezione polizia edilizia ed ambientale in data 28.11.2019, trasmessa con prot. 382717 del 3.12.2019, a seguito di sopralluogo in località via Santa Domenica, 56, riscontrando la presenza di quattro manufatti due dei quali realizzati in assenza dei necessari atti autorizzativi e di altri due interventi edili (realizzazione di apertura con accesso diretto su area del Demanio, tramite cancello scorrevole, e creazione sullo stesso di uno scivolo in battuto di cemento) e precisamente:

*1.al posto di un preesistente manufatto, in catasto al fg. 47 part. 2789 sub 2, con una superficie di mq 25 è stato edificato un manufatto ad una elevazione f.t. di mq 53 circa al cui interno è stato ricavato un vano soggiorno-cucina, bagno, ripostiglio, corridoio e stanza da letto in assenza della prescritta concessione edilizia;*

2. Altro manufatto riportato in catasto al fg. 47 part. 2789 sub 3, destinato a deposito che presentava una superficie di mq 34 oggi risulta essere ampliato a mq 43 circa, in assenza di concessione edilizia;

3. Sul fronte lago piccolo risulta realizzata una apertura con cancello scorrevole di circa mt 3,00 che immette direttamente sul demanio dello stato;

4. Su area del demanio realizzazione di uno scivolo in battuto di cemento per favorire l'accesso con le barche alle acque del lago;

**RILEVATO** che le opere abusive sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo (permesso di costruire) e per le quali deve essere emessa ingiunzione alla demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;

**CONSIDERATO** che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio, repressione degli abusi edilizi, previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380/01;

**RILEVATO** l'interesse pubblico della gestione del territorio, evitando la compromissione dell'ordinato sviluppo urbanistico che va attuato attraverso gli strumenti di pianificazione generale e di dettaglio;

**RITENUTO** di condividere l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza in merito alla non necessarietà della comunicazione di avvio del procedimento in quanto " *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n° 241, introdotto dall'art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n° 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato*";

**CONSIDERATO** che il responsabile dell'abuso meglio specificato al superiore punto 4) non è proprietario dell'area di sedime nè tantomeno possiede la disponibilità giuridica del suolo, per possesso qualificato o altro diritto reale di godimento, nè le opere risultano realizzate in conformità alle vigenti normative;

**CONSIDERATO**, altresì, che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

**RAVVISATA** la necessità di dovere ordinare la demolizione delle opere abusive ed il ripristino quanto dello stato dei luoghi perché realizzati in violazione delle norme di cui all'art. 31 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;

**RITENUTO** che l'occupazione di area pubblica (demaniale), così come sopra meglio descritta ed individuata, è stata realizzata in violazione alle norme di cui all'art. 35 D.P.R. 380/2001;

**RITENUTO**, di dover procedere alla "diffida non rinnovabile" alla demolizione nei confronti del responsabile dell'abuso di cui al punto 4);

**PRESO ATTO** che risponde ad un principio generale di effettività dell'ordinamento giuridico la regola secondo la quale i provvedimenti amministrativi sono efficaci ed esecutivi anche in pendenza di giudizio, salvo che non venga disposta cautelativamente la loro sospensione;

**VISTA** l'ordinanza di demolizione n.2932 del 07.04.2021 con la quale è stata disposta la demolizione delle opere eseguite in via Santa Domenica vill. Torre Faro - Messina - rif. Catasto Foglio 47 part. 2789 - Messina, ai sensi degli artt. 31 e 35 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001)

*di notifica della presente ordinanza, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, ponendo le spese a carico della ditta autrice dell'abuso.*

*Ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380 del 06.06.2001, constatata l'inottemperanza all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 20.000 euro, giusta disposizione contenuta nel "disciplinare per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 810 del 13.12.2019.*

## **DISPONE**

che, ai sensi dell'art. 3 bis comma 4 bis, 4 ter e 4 quater del C.A.D., copia analogica del documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa venga inviata per la notifica alla ditta:

*Cardile Giacomo nato a Messina il 18.06.1962 ed ivi residente in via Lago Grande 100 n.q. di comproprietario;*

*Cardile Giuseppe nato a Messina l'11.07.1960 ed ivi residente in via Santa Domenica n. 56 vill. Torre Faro n.q. di esecutore dei lavori e comproprietario;*

Si dispone altresì l'invio a mezzo PEC di copia del documento amministrativo informatico firmato digitalmente a :

- Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente
- Segreteria Generale
- Polizia Municipale Sezione Tutela del Territorio
- Genio Civile
- Agenzia delle Entrate art. 49 D.P.R. 380/01
- Alla Città Metropolitana di Messina
- Alla Capitaneria di Porto di Messina – Demanio Marittimo

## **COMUNICA**

che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza. Si autorizza la pubblicazione all'Albo on-line.

**Dare atto:**

- **che** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;
- **che** lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo;
- **dare atto della pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione " Provvedimenti"**
- dare atto della pubblicazione del provvedimento nella Sezione " **Atti Amministrativi L.R.n.°22/2008"**

**RILEVATO** che la suddetta ordinanza è affetta da errori nella individuazione dei soggetti destinatari;

**RITENUTO** pertanto di dover revocare il provvedimento adottato;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000

**VISTO** l'art. 31 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;

**VISTO** l'art. 35 del D.P.R. 380/01

**VISTA** la L.R. 16/2016;

**Per le motivazioni sopra esposte:**

## **REVOCA**

L'ordinanza n. 2932 del 07.04.2021 per le motivazioni di cui in premessa

## **ORDINA**

*Alle ditte:*

*Cardile Giacomo nato a Messina il 18.06.1962 ed ivi residente in via Lago Grande 100 n.q. di comproprietario;*

*Cardile Giuseppe nato a Messina l'11.07.1960 ed ivi residente in via Santa Domenica n. 56 vill. Torre Faro n.q. di esecutore dei lavori e comproprietario;*

*di provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione dei lavori abusivamente realizzati ed esposti in narrativa ai punti 1, 2, 3 ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.*

## **AVVISA**

*Ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, che decorso infruttuosamente il termine su indicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune, sottraendole alla disponibilità della ditta destinataria della presente ordinanza.*

*Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 l'accertamento dell'inottemperanza, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, dell'area di sedime.*

*Ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380 del 06.06.2001, constatata l'inottemperanza, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.*

## **ORDINA/DIFFIDA**

*La ditta:*

*Cardile Giuseppe nato a Messina il 11.07.1960 ed ivi residente in via Santa Domenica n. 56 vill. Torre Faro n.q. di esecutore dei lavori responsabile dell'abuso;*

*alla demolizione delle opere abusive, esposte in narrativa al punto 4), lo sgombero dell'area abusivamente occupata ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, entro giorni 30 (trenta), con effetto dalla data*

*Il Dirigente*  
*Ing. Antonio Cardia*

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Repressione abusivismo del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici.

Il Responsabile del Servizio è il Funzionario, ing. Carmelo Famà.

Recapiti: Tel..090 7724637\_

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

